Ripartizione delle somme assegnate per l'esecuzione del Sottoprogramma ministeriale del Piano apistico nazionale e relativo bando per l'accesso ai finanziamenti, per il periodo 1° luglio 2025-30 giugno 2026.

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/1366, dell'11 maggio 2015 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, "che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2532 della commissione del 10 dicembre 2022 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il Regolamento (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;

VISTA la Legge 16 aprile 1987, n. 183, recante "*Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari*" ed in particolare l'articolo 5 rubricato "*Fondo di rotazione*";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la Legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)*", ed in particolare l'articolo 4, rubricato "*Adeguamenti tecnici e provvedimenti ammnistrativi di attuazione*", ai sensi del quale "*il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio Decreto… provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale*", ed in particolare l'articolo 4, comma 3;

VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ed in particolare l'articolo 11, inerente il Codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

VISTA la Legge 24 dicembre 2004 n. 313, recante la disciplina dell'apicoltura;

VISTA la Legge del 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "*Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" e, in particolare, l'articolo 3 rubricato "*Tracciabilità dei flussi finanziari*";

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "*norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*";

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione di AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della Legge n. 59, del 15 marzo 1997 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228 recante "*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57*";

VISTO il Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "*Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della Legge 7 marzo 2003, n. 38*" come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 recante "*Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003, n. 38*";

VISTO il Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante "*Attuazione della Direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele*";

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante *"Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante "Regolazione dei mercati alimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della Legge 7 marzo 2003, n. 38", che disciplina strumenti e interventi per la valorizzazione delle produzioni agricole e il miglioramento dell'efficienza delle filiere agroalimentari;

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*" e, in particolare, l'articolo 92 rubricato "*Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia*";

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e, in particolare, gli articoli 26 e 27;

VISTO il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante "*Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della Legge 28 luglio 2016, n. 154*", come modificato dal Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;

VISTO il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" con il quale Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito MASAF);

VISTO il Decreto del 4 dicembre 2009, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante "*Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93, del 22 aprile 2010 ed il successivo Decreto del Ministro della Salute dell'11 agosto 2014, recante "*Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del Decreto 4 dicembre 2009*"

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, "*Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della Legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*";

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30 gennaio 2015 recante "*Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132*", come modificato e integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72;

VISTO il Decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768, recante le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 221775, del 19 maggio 2025 che modifica il Decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768;

VISTO il programma di interventi nel settore dell'apicoltura a valere per gli anni 2023-2027 (di seguito "Programma") inserito nel Piano Strategico della PAC (PSP), approvato dalla Commissione con decisione C(2022) 8645, del 2 dicembre 2022 e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente: "*Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0047783, del 31 gennaio 2024 inerente alla nuova struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 7 marzo 2024 al n. 336, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea al Dott. Damiano Li Vecchi;

VISTO il Decreto Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 14 giugno 2024, n. 0268392, recante "*Ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale quinquennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura – campagna apistica 2026.*";

VISTA la Direttiva Generale del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata alla Corte dei Conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025 recante gli indirizzi generali sull' attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 4 marzo 2025, n. 100435, registrata all'UCB c/o MASAF in data 11 marzo 2025 al n. 219, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la Direttiva Direttoriale del 15 marzo 2025 n. 120462, registrata all'UCB c/o MASAF in data 19 marzo 2025 al n. 239, con la quale, il Direttore Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea, in coerenza con gli obiettivi strategici e strutturali definiti dalla direttiva generale del Ministro così come declinati nella direttiva dipartimentale, ha assegnato ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della propria Direzione gli obiettivi operativi individuati autorizzandoli, in conseguenza dell'attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie, ad assumere impegni e ad emettere gli ordini di pagare anche sui residui nell'ambito delle disponibilità assegnate;

VISTE le Istruzioni Operative emanate da AGEA il 31/07/2023, prot. n. 79, per la compilazione, presentazione e controllo delle domande di finanziamento degli interventi nel settore dell'apicoltura, di cui all'articolo 55 del Regolamento 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, per il periodo 2023-2027;

CONSIDERATO che il Programma è articolato in sottoprogrammi, di cui uno, di livello nazionale, è di competenza del MASAF (di seguito "Sottoprogramma ministeriale") ed i restanti sono di competenza delle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto stabilito all'articolo 8, comma 3, del citato Decreto ministeriale 30 novembre 2022, n. 614768, è consentito alle Amministrazioni che partecipano al Programma di rimodulare il proprio sottoprogramma, in aderenza alle risorse finanziarie assegnate con il Decreto dipartimentale del 14 giugno 2024, n. 268392;

CONSIDERATO che l'allegato X del Regolamento (UE) n. 2021/2115, assegna il cofinanziamento unionale di euro 5.166.537,00;

CONSIDERATO che il Decreto del MASAF del 30 novembre 2022, n. 614768, recante le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, all'articolo 1, comma 2 prevede che gli interventi nel settore apistico usufruiscono di finanziamenti pubblici per il 30% a carico del FEAGA, come previsto all'articolo 39 del Regolamento delegato (UE) 2022/126, secondo la disciplina prevista dal Regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio e per il restante 70%, pari a Euro 12.055.253,00, a carico del Fondo di Rotazione di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183;

CONSIDERATO che il Decreto dipartimentale del 14 giugno 2024, n. 268392, assegna per l'esecuzione del Sottoprogramma nazionale del MASAF un importo complessivo pari a euro 2.500.000,00;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'assegnazione dei fondi disponibili per il Sottoprogramma ministeriale, pari ad euro € 2.500.000,00, mediante l'implementazione di una procedura di gara pubblica;

CONSIDERATO che la campagna apistica 2025/2026, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f, del DM 30 novembre 2022, n. 614768, decorre dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

D E C R E T A

Articolo 1

Oggetto

1. Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di seguito MASAF, del 30 novembre 2022, n. 614768 e del Decreto dipartimentale 14 giugno 2024, n. 268392, con il presente provvedimento è approvata la ripartizione del finanziamento di euro 2.500.000,00, disponibile per lo svolgimento degli interventi previsti nel Sottoprogramma del MASAF per il periodo 1° luglio 2025 - 30 giugno 2026 , riportati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente disposizione.
2. Le percentuali del contributo pubblico sono quelle previste nell'Allegato II del Decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768.
3. È indetta una procedura selettiva per l'attribuzione dei finanziamenti, ripartiti come indicato al comma 1.

Articolo 2

Soggetti ammessi alla procedura selettiva

1. Possono presentare domanda per l'attribuzione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1:

a. gli Organismi specializzati nella ricerca in apicoltura, che dimostrino di possedere una comprovata esperienza continuativa di durata almeno quinquennale nel settore apistico;

b. le forme associate come definite dall'articolo 2, comma 2, lettera e) del Decreto del 30 novembre 2022, n. 614768, che dimostrino di possedere idonea rappresentatività;

c. un'aggregazione di Enti di ricerca e/o associazioni di settore (ATI) di cui alle lettere a) e b).

2. Ai fini della verifica della rappresentatività di cui al comma 1, lettera b):

   a. per le organizzazioni di produttori apistici (OP), è necessario dimostrare di rappresentare un volume di prodotto conferito, in almeno un anno del triennio 2022-2024, superiore a 13.000 quintali e di essere operative nel settore apistico in più di cinque regioni;

   b. per le Forme associate diverse dalle organizzazioni di produttori apistici, è necessario dimostrare di rappresentare almeno il 13% del patrimonio apistico nazionale, in termini di alveari regolarmente denunciati ed essere operative nel settore apistico in più di cinque regioni. La rappresentatività delle Forme associate di apicoltori di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) del Decreto 30 novembre 2022, n. 614768, è calcolata sulla base degli apicoltori associati risultanti dalle dichiarazioni in Anagrafe apistica del 2024. Ai fini della verifica della rappresentatività delle Forme associate, per ogni singola istanza, gli alveari registrati in BDA dai soci iscritti devono essere conteggiati una sola volta, diversamente si provvederà all'esclusione del numero di alveari dei soci conteggiati più volte dal conteggio totale.

3. Uno stesso soggetto proponente singolo, capofila o componente di una ATI/ATS, non può contemporaneamente partecipare al bando per la stessa azione di cui all'allegato A, in più progetti. Nel caso in cui un soggetto contravvenisse al presente comma, sarà considerata solamente la prima domanda presentata in ordine cronologico, registrata presso il portale SIAN di cui all'articolo 3 mentre le altre saranno escluse d'ufficio. A tal proposito, i componenti delle ATI, all'atto della domanda, dichiarano di non partecipare in altri progetti inerenti la medesima azione.

Articolo 3

Presentazione della domanda

1. La domanda di aiuto e la domanda di pagamento sono presentate direttamente dai beneficiari per il tramite del loro Rappresentante legale o degli utenti qualificati delegati dal Rappresentante legale, **esclusivamente** attraverso il portale Sian (www.sian.it) seguendo le indicazioni del Manuale operativo utente. Il Manuale operativo utente dell'applicativo "Nuova Gestione domanda Miele per Beneficiario" è reperibile seguendo questo percorso sul portale Sian: Utilità --> Download--> Manuali.

2. La funzionalità per la compilazione e l'invio delle domande di aiuto e di pagamento da parte dei beneficiari è attiva e disponibile sul portale SIAN al seguente percorso:

   Servizi --> Gestione --> Zootecnia

3. Agea mette a disposizione a supporto dell'utenza un numero verde ed un help desk raggiungibili nella sezione "supporto" del portale SIAN.

4. Nel caso di ATI, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), non ancora formalizzate al momento della domanda, la stessa è presentata dal rappresentante legale che assumerà il ruolo di ente

capofila. In tali casi, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un impegno sottoscritto dalle parti a costituire l'ATI in caso di non rinuncia all'assegnazione del beneficio economico di cui all'articolo 9, e dovrà altresì essere prodotta l'autocertificazione per ciascun componente dell'aggregazione così come previsto all'articolo 3, comma 6 lettera b.

5. I proponenti presentano una domanda contenente il dettaglio di ogni intervento e azione, di cui all'allegato A, per la quale richiedono il finanziamento.
6. La domanda di cui al comma 1, nella quale è obbligatoriamente indicato anche un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), al quale inviare eventuali comunicazioni, è ulteriormente corredata dalla seguente documentazione:
   a. statuto e atto costitutivo del proponente, ad esclusione degli enti pubblici;
   b. autocertificazione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale dichiarano quanto segue:
      - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
      - di non avere procedimenti pendenti nei propri confronti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
      - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
      - di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Pubblica Amministrazione e di non aver commesso errori gravi nell'esercizio dell'attività professionale;
      - di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il beneficiario ha sede legale;
      - che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   c. estratto del verbale dell'organo collegiale (Consiglio di amministrazione, Consiglio direttivo, etc.) che autorizzi il legale rappresentante a presentare la domanda (per gli organismi specializzati nella ricerca, solo qualora previsto dai regolamenti interni);
   d. descrizione della struttura operativa, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo2, comma 1, lettera b);
   e. relazione progettuale articolata, comprensiva di:
      - descrizione dell'esperienza maturata nel settore apistico;
      - descrizione dettagliata delle attività e delle spese per ciascuna azione;
      - chiara descrizione delle caratteristiche del progetto rispetto agli obiettivi di cui all'allegato B, in quanto pertinenti e a ciascuno dei criteri previsti nell'allegato C, tramite apposite schede di sintesi che riproducano i contenuti tecnici ed economici del progetto stesso;

- descrizione degli obiettivi, strutturati con l'indicazione di indicatori di risultato, dei quali si richiede di fornire una quantificazione puntuale delle aspettative;

f. tabella riportata nell'allegato D, debitamente compilata;

g. dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA (resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante del richiedente) nonché dichiarazioni sostitutive dei familiari conviventi (rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da ciascuno dei soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del D. Lgs.159/2011);

h. copia fotostatica fronte-retro leggibile di documento di identità in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto la domanda.

7. Tassativamente ed a pena di esclusione, la domanda di aiuto di cui al comma 1, è presentata entro le ore 16:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella sezione "*Gare*" del sito web istituzionale del MASAF.

Articolo 4

Valutazione delle domande

1. La valutazione delle domande e dei progetti presentati è effettuata, per ciascuna azione, sulla base della procedura e dei criteri stabiliti nel presente articolo, da un'apposita commissione ministeriale (di seguito "Commissione"), da nominarsi con provvedimento del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. La Commissione verifica la completezza delle domande e della documentazione allegata. Eventuali irregolarità formali della domanda, ovvero mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, sono segnalate dal Responsabile della procedura amministrativa al proponente assegnando al medesimo cinque giorni lavorativi, a decorrere dal giorno successivo a quello della richiesta, perché le stesse siano sanate e regolarizzate, a pena di esclusione dalla valutazione. Costituiscono irregolarità essenziali, e pertanto non sanabili e comportanti l'esclusione dalla valutazione, le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del proponente nonché l'assenza di almeno uno dei documenti di cui all'articolo 3, comma 6, lettere f) e g).
3. La Commissione valuta preliminarmente il possesso dei requisiti soggettivi minimi di partecipazione di cui all'articolo 2, escludendo dalla partecipazione i soggetti che saranno ritenuti inidonei, secondo la procedura prevista all'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. All'esito positivo della valutazione preliminare di cui al comma 3, la Commissione valuta ciascun progetto sulla base di:

   a. analisi della coerenza del progetto con gli obiettivi del programma strategico del MASAF e con le linee di ricerca indicate dalle Associazioni di settore, di cui all'Allegato B del presente Decreto, per i quali è stato richiesto il finanziamento. In particolare:

      i. le azioni di monitoraggio della produzione e del mercato devono prevedere l'elaborazione e la divulgazione delle informazioni e dei fattori produttivi ed economici utili a sostenere le aziende e alla elaborazione dei piani strategici e gestionali;

ii. le attività di ricerca sono strettamente finalizzate al miglioramento dell'apicoltura e al superamento delle criticità esistenti e devono essere corredate da documentazione attestante che le finalità e gli obiettivi sono condivisi con una o più "forme associate" di cui all'articolo 2, punto 2, lettera d), del Decreto del MASAF del 30 novembre 2022, n. 614768.

b. analisi della coerenza delle azioni previste nel progetto con gli obiettivi che il progetto si propone di realizzare ed il relativo monitoraggio del raggiungimento degli stessi;

c. analisi di adeguatezza delle spese preventivate per la realizzazione delle azioni proposte.

5. La Commissione assegna a ciascun progetto un punteggio, sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato C.

6. Sono idonei al finanziamento i progetti che abbiano superato positivamente le valutazioni di cui ai commi 3 e 4 e che abbiano riportato un punteggio minimo pari a 60 come riportato nella Tabella Allegato C.

Articolo 5

Assegnazione dei finanziamenti

1. La Commissione procede alla quantificazione dei finanziamenti da assegnare, secondo i seguenti criteri:

   a. nel caso in cui, per una singola misura o azione, sia stato valutato idoneo un solo progetto, ad esso sarà assegnato l'intero importo approvato;

   b. quando, per una singola misura o azione, siano stati valutati idonei due o più progetti, il finanziamento è assegnato sulla base delle risorse disponibili di cui, all'allegato A e del punteggio riportato in relazione alla Tabella allegato C, a tutti i progetti che abbiano riscosso almeno il punteggio minimo di 60 punti. Nello specifico, la ripartizione tra i beneficiari idonei avviene nel seguente modo: il 60% delle risorse disponibili sono ripartite in proporzione al punteggio assegnato dalla Commissione alla qualità della proposta progettuale e il restante 40% in proporzione al punteggio riscosso in base al criterio inerente la rappresentatività, fino a concorrenza del finanziamento richiesto.

   c. qualora risultassero risorse non assegnate in una o più misure, le stesse saranno ridistribuite a favore dei progetti ammessi, nei limiti del finanziamento richiesto, anche se facenti parte di altri interventi, fatto salvo che, nel caso in cui un progetto risultato idoneo non avesse raggiunto un minimo di finanziamento del 60%, allora si darà precedenza al finanziamento di quest'ultimo.

2. In ogni caso, le risorse assegnate ad un progetto non possono essere superiori all'importo richiesto.

3. La Commissione trasferisce al Responsabile del procedimento amministrativo, individuato all'articolo 11 del presente bando, gli atti relativi all'attività svolta e la proposta di assegnazione dei finanziamenti, che dovrà essere inviata al Direttore Generale delle Politiche internazionali e dell'Unione europea per il seguito di competenza.

4. I finanziamenti sono assegnati con Decreto del Direttore Generale delle Politiche internazionali e dell'Unione europea che è pubblicato sul sito internet del MASAF. I Codici Unici di Progetto degli

investimenti pubblici (CUP), di cui all'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono attribuiti a ciascun beneficiario successivamente alla registrazione del Decreto in questione presso l'Organo di controllo.

5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, l'esito delle valutazioni delle domande ricevute e dell'eventuale assegnazione dei finanziamenti è comunicato ad ogni proponente, anche nel caso in cui la domanda non sia ritenuta ammissibile.

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dai soggetti titolari dei progetti finanziati per la realizzazione delle misure e azioni, in ottemperanza degli articoli 5 e 9, comma 6 del Decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 e, per quanto attiene l'IRAP, è da ritenersi ammissibile come componente di costo del personale, esclusivamente nei casi di Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 446/1997, e Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del suddetto Decreto legislativo e quando la base imponibile IRAP sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo.
2. Tutti i documenti di acquisto relativi alle spese ammesse al finanziamento devono:
   a. riportare i riferimenti al codice CUP di cui all'articolo 5, comma 4, ove previsto;
   b. avvenire unicamente tramite bonifico bancario/postale ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e sue successive modifiche e/o integrazioni e il loro collegamento al conto corrente intestato al beneficiario indicato nella domanda di aiuto e presente nel proprio fascicolo aziendale.
3. Non sono comunque ammissibili tutte le spese elencate nell'allegato III del Decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 e ss.mm.ii.
4. In fase di attuazione di ciascun progetto, è ammessa all'interno della stessa tipologia di intervento, una rimodulazione delle risorse tra le singole voci di spesa nei limiti complessivi del 10%.
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8, comma 1, in fase di attuazione dei progetti non è ammessa rimodulazione di risorse tra differenti progetti.

Articolo 7

Presentazione delle domande di erogazione del finanziamento

1. La domanda per l'erogazione del finanziamento (comprendente la presentazione della rendicontazione), per le spese effettuate entro il 30 giugno 2026, è presentata dal beneficiario entro il 31 luglio 2026.
2. Salvo nei casi di forza maggiore debitamente dimostrati e relazionati, in caso di mancata realizzazione di almeno il 60% delle spese corrispondenti al finanziamento assegnato, il progetto sarà considerato non realizzato e decadrà automaticamente dall'assegnazione finanziaria e da ogni diritto derivante.

3. La rendicontazione dovrà essere effettuata ai sensi dell'art 12 del DM del 30 novembre 2022, n. 614768, e ss. mm. ii., nonché delle Istruzioni Operative emanate da AGEA citate in premessa, previste dall'articolo 7 del medesimo Decreto ministeriale.

Articolo 8

Controlli e rendicontazione

1. Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 6 comma 4 del presente provvedimento, i beneficiari del finanziamento dovranno evidenziare nella propria rendicontazione le eventuali rimodulazioni finanziarie effettuate, nel limite previsto del 10%.
2. I controlli di natura amministrativa e *in loco* sono effettuati ai sensi dell'articolo 11 del Decreto ministeriale 30 novembre 2022, n. 614768 e delle Istruzioni Operative n. 3, emanate da AGEA il 24 gennaio 2023, prot. n. 5497.
3. I controlli sulla regolarità e rispondenza delle spese rendicontate sono effettuati da una apposita commissione ministeriale, nominata con provvedimento del Direttore Generale delle Politiche internazionali e dell'Unione europea.
4. Il pagamento del contributo riconosciuto è effettuato da AGEA sulla base dell'elenco di liquidazione predisposto dal MASAF ed è eseguito esclusivamente a mezzo bonifico accreditato alle coordinate bancarie/postali indicate dal beneficiario nella domanda presentata e presenti nel proprio fascicolo aziendale.
5. Sono fatti salvi i controlli in materia di antimafia, di cui al Decreto legislativo 159/2011, in accordo a quanto previsto nelle Istruzioni.

Articolo 9

Accettazione/Rinuncia del beneficio economico

1. Gli assegnatari dei finanziamenti, a prescindere se siano stati totalmente o parzialmente soddisfatti nelle loro richieste finanziarie presentate con le istanze al presente bando, entro il termine di venticinque giorni dalla data della pubblicazione sul sito del MASAF del Decreto del Direttore generale di cui all'articolo 5, comma 4 possono rinunciare al finanziamento utilizzando la specifica funzionalità presente sul portale SIAN al medesimo link utilizzato per la presentazione della domanda. Trascorso il termine sopra citato per la formalizzazione della rinuncia, la domanda si considera accettata a tutti gli effetti. Nel caso di non rinuncia, le ATI devono trasmettere, entro il predetto termine di venticinque giorni, l'atto formale di costituzione dell'ATI stessa.
2. Nel caso di omessa rinuncia di cui al comma 1, qualora il progetto finanziato non sia svolto, è prevista l'esclusione del richiedente dalla presentazione della richiesta di aiuto per il successivo anno. Trascorso il menzionato periodo di interdizione, il richiedente, qualora risulti beneficiario di assegnazioni finanziarie per annualità successive, sarà sottoposto a controllo in loco.

Articolo 10

Ricorsi e penalità

1. Il richiedente può presentare ricorso al MASAF avverso sia i provvedimenti di concessione sia di esclusione dal finanziamento, nelle forme previste dalla legislazione vigente.

2. Nei casi di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni o degli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto previsti dalla legislazione settoriale agricola o nei casi di accertata frode o negligenza grave imputabile al richiedente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del Decreto del 30 novembre 2022, n. 614768 e l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.
3. Nei casi di cui al comma 2, è prevista l'esclusione del richiedente dalla presentazione della richiesta di aiuto per i successivi due anni e, nel primo anno di presentazione della domanda, il medesimo è sottoposto a controllo in loco.

Articolo 11

Responsabile del procedimento, quesiti e trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile del procedimento amministrativo per le attività disciplinate dal presente Decreto è la Dott.ssa Silvia Santucci.
2. Eventuali chiarimenti relativi al contenuto del presente Decreto possono essere richiesti dai potenziali proponenti esclusivamente tramite PEC da inviarsi all'indirizzo bandomiele2026@pec.masaf.gov.it, **entro e non oltre il 30 giugno 2025 alle ore 12.00**. I quesiti pervenuti oltre tale termine non verranno presi in considerazione.
3. Le eventuali informazioni, chiarimenti e/o precisazioni, relative ai quesiti, verranno diffuse mediante pubblicazione nella sezione "Gare" del sito istituzionale del MASAF. Tutti i quesiti saranno pubblicati in forma anonima, in formato FAQ.
4. Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito di tali attività, o comunque raccolti dal MASAF a tale scopo, è effettuato ai soli fini dell'espletamento delle relative procedure, nonché delle altre attività ad essa necessariamente correlate e conseguenti, in conformità alla vigente normativa.
5. L'accesso agli atti può essere esercitato nelle forme previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella sezione "Gare" del sito internet istituzionale del MASAF.

Roma,

Damiano Li Vecchi
MASAF
13.06.2025 08:18:21 GMT+02:00

IL DIRETTORE GENERALE
Damiano Li Vecchi
(*Documento informatico firmato ai sensi del CAD*)

Marina Fiori
Masaf
12.06.2025 18:05:16
GMT+02:00

Allegato A – Ripartizione finanziaria

Intervento	Misura	Azioni	Importo annualità 2026
A	A.1	- Corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a apicoltori, imprese, enti e associazioni e loro dipendenti pubblici e privati; seminari e convegni tematici inclusi i materiali promozionali e didattici; strumenti di informazione tradizionali o su canali social o via web; scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking.	€ 187.500,00 (7,50%)
	A.2	- Assistenza tecnica e consulenza alle aziende, interventi e dimostrazioni pratiche per l'applicazione dei mezzi di lotta ai patogeni e introduzione di pratiche di gestione di adattamento a condizioni climatiche in evoluzione, comprese azioni a favore della conservazione della popolazione apistica nazionale (in relazione a azioni di tutela, applicazione di tecniche di conservazione della specie e di miglioramento genetico delle sottospecie autoctone, metodi di prevenzione e controllo dei vari fattori di stress per la salute delle api ecc).	€ 375.000,00 (15%)
	Totale Misura A		***€ 562.500,00***
B	B.1	- Lotta a parassiti e malattie- es. acquisto di arnie con fondo a rete o modifica di arnie esistenti, acquisto die distribuzione di prodotti veterinari ecc.	**0**
	B.2	- Prevenzione avversità climatiche	**0**
	B.3	- Ripopolamento patrimonio apistico-acquisto di sciami, nuclei, pacchi di api e api regine con certificazione attestante l'appartenenza alla razza italiana (*apis mellifera ligustica*), a popolazioni di api autoctone tipiche (*apis mellifera siciliana*) o delle zone di confine. Acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione.	**0**
	B.4	- Razionalizzazione della transumanza-acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo. Noleggio o leasing di veicoli per l'esercizio del nomadismo e/o acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto.	**0**
	B.5	- Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware/software), anche per il miglioramento delle condizioni di lavoro, per la valorizzazione delle produzioni destinate al commercio, quali materiali, macchine e attrezzature adibite a processi di estrazione, conservazione e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare, materiali e attrezzature per il miglioramento delle condizioni di lavoro inclusi dispositivi di protezione individuale (DPI).	**0**

	Totale Misura B		**0**
E		- Collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura; le azioni di ricerca potranno riguardare: il miglioramento genetico, la tutela e la conservazione delle sottospecie Apis mellifera ligustica e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, come definite all'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2004 n. 313 e dei prodotti dell'apicoltura sulla base di specifici fabbisogni provenienti dal mondo produttivo. • il miglioramento quali-quantitativo della produzione, al miglioramento della salubrità dell'alveare • la lotta alle malattie e agli aggressori • l'incremento della capacità di resistenza delle api alle problematiche dovute ai cambiamenti climatici per limitare le perdite subite dagli apicoltori. • La creazione ed il rafforzamento di reti di monitoraggio per la raccolta sistematica di informazioni, ad esempio sullo stato di salute dell'alveare, la rilevazione di inquinanti e di sostanze potenzialmente tossiche per le api."	€ 900.000,00 (36%)
	Totale Misura E		***€ 900.000,00***
F	F.1	- Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità, in particolare per i prodotti a denominazione d'origine e i prodotti da apicoltura biologica, anche attraverso eventi, seminari, convegni, concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele anche attraverso valutazioni melissopalinologiche, organo-lettiche e chimico-fisiche; campagne educative e di comunicazione, realizzazione di materiali informativi, progettazione e aggiornamento di siti internet promozionali o informativi; organizzazione e parte-cipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale.	€ 675.000,00 (27%)
	F.2	- Monitoraggio del mercato dei prodotti dell'alveare a livello nazionale, compreso lo studio di variabili economiche fondamentali quali costi di produzione, fattori di competitività, canali di vendita e produttività degli alveari, funzionali anche alla programmazione e all'attivazione di idonei strumenti di copertura del rischio derivanti da perdite di produzione.	€ 362.500,00 (14,50%)
	Totale Misura F		***€ 1.037.500,00***
TOTALE			€ 2.500.000,00

Allegato B

Obiettivi del programma strategico del Ministero

A	Miglioramento della qualità dei mieli e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura sul mercato
B	Difesa dell'apicoltura e dell'ape dalle patologie e dagli inquinanti
C	Monitoraggio della produzione e del mercato con elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei fattori produttivi ed economici utili a sostenere le aziende e alla elaborazione dei piani strategici e gestionali
D	Attività di ricerca strettamente finalizzate al miglioramento dell'apicoltura e al superamento delle criticità esistenti, condivise con le organizzazioni apistiche

– Linee di ricerca segnalate dalle Associazioni di settore -

A	Aumento del potenziale nettarifero di alcune cultivar importanti per la produzione di miele quali girasole, colza, erba medica
B	Indagini sugli effetti letali, sub-letali e cronici sulle api causati da stress agricoli e ambientali quali ad esempio l'esposizione ai fitofarmaci, o la ridotta qualità e quantità di nettare e polline utili alle api, anche valutando gli effetti derivanti da combinazioni di più stress simultanei
C	Definizione, miglioramento e divulgazione di tecniche per il rapido contenimento della *Vespa velutina* e la *Vespa orientalis* nei territori ove presenti
D	Indagini sulla qualità di mieli monoflora e poliflora in ambienti a forte impatto agricolo con attenzione anche alla presenza di sostanze chimiche usate in agricoltura
E	Programmi di miglioramento genetico di *Apis mellifera ligustica* e *Apis mellifera siciliana.*

Allegato C

Criteri per la valutazione delle domande relative alle azioni della annualità 2025-2026

Criterio	Soggetto proponente	Descrizione	Articolazione del Punteggio	
RAPPRESENTATIVITA'	Organismo di ricerca	Sostegno al progetto di ricerca da parte di Forme Associate (F.A.)	F.A. presente in meno di 5 regioni	0
			F.A. presente in almeno 5 regioni	15
			Più di una F.A. di cui una presente almeno 5 regioni	20
	Forme Associate (F.A.)	N° di alveari (riferito alla percentuale di patrimonio apistico rappresentato rispetto al totale nazionale)	<13%	0
			>13%<35%	15
			>35%	20
	Organizzazioni di produttori (O.P.)	Miele conferito (quantità dichiarata di miele conferito dai soci dell'O.P. considerando l'anno più favorevole del triennio 2022-2024)	<15.000 quintali	0
			tra 15.000 e 20.000 quintali	15
			>20.000 quintali	20
	ATI/ATS	si considerano le caratteristiche del soggetto capofila		
	Tutti	Esperienza maturata dal soggetto proponente in termini di n° di anni riferiti ad attività simili ed affini a quelle previste	< a 5 anni	0
			tra 5 e 10 anni	15
			> di 10 anni	20

Criterio	Soggetto Proponente	Descrizione	Articolazione Punteggio	
Proposta progettuale	Tutti	Coerenza con gli obiettivi del piano strategico del Ministero, di cui all'allegato B	Bassa	0
			Media	5
			Alta	10
	Tutti	Descrizione delle iniziative da svolgere: chiara, appropriata, definizione degli obiettivi, metodi, indicatori di monitoraggio e risultati attesi	Bassa	15
			Media	20
			Alta	30
	Tutti	Livello di rilevanza e ricaduta generale dell'intervento proposto per il comparto	Bassa	10
			Media	15
			Alta	20
	Tutti	Livello quanti-qualitativo delle risorse impiegate (strutture, attrezzature, risorse umane) e adeguatezza delle spese preventivate	Bassa	10
			Media	15
			Alta	20

Allegato D
Tabella riportante gli elementi di valutazione dei requisiti di ammissibilità

Criteri	Valori	
Categoria *(Articolo 2, commi 1-2)*	□ Organismi specializzati nella ricerca in apicoltura	
	□ Forma associata	□ *organizzazione produttori apistici* □ *altre forme associate*
	□ ATI	
Quantità di miele conferito in quintali *(soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)*	q.	
Operatività (n. Regioni) *(Soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a e b)*	n.	
Rappresentatività (n. alveari) *(Tutti i soggetti di cui all'articolo 2)*	n.	
Sostegno al progetto di ricerca da parte di forme associate (F.A.)	n. e tipo di F.A. che condividono il progetto	